

ORDINANZA n.36 del 25-05-2023

Approvazione del Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nel Circondario Marittimo di Ancona

[...]

Articolo 2 (Generalità e divieti)

2.1 Tutti coloro che utilizzano i mezzi nautici disciplinati dal presente Regolamento hanno l'obbligo di rispettare le regole di condotta previste dal "Regolamento per prevenire gli abbordi in mare" richiamato in premessa, unitamente alle regole qui indicate.

2.2 L'esercizio delle attività nautiche con i mezzi/apparecchi/dispositivi indicati nel presente Regolamento è vietato:

a) all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di Ancona, lungo le rotte di accesso ai medesimi e, comunque, nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali.

b) nelle zone di mare destinate all'atterraggio ed alla partenza di navi;

c) lungo le rotte di accesso al porto e nelle zone di mare destinate all'ancoraggio così come definito dal vigente Regolamento del porto di Ancona;

d) in luoghi dove sfocino fiumi e canali;

e) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti di mitilicoltura e/o da reti da posta;

f) ad una distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda.

g) negli specchi acquei, ad una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia, antistanti tratti di costa totalmente interdetti dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità per rischi di dissesto idrogeologico. Il divieto vige per tutta la durata del provvedimento interdittivo, salvo non diversamente e più specificatamente disciplinato. [...]

NUMERI UTILI



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2025 n.21 del 24-04-2025

Art. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

Ad eccezione delle zone di mare di cui all'art. 3 lett. h), la zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata alla balneazione eccetto le aree sotto indicate, le quali, trattandosi di tratti di costa da ritenersi "a picco sul mare" in considerazione della particolare morfologia della costa, la distanza è ridotta a metri 100:

a) Spiaggia compresa nel Comune di Ancona compresa tra il Cantiere Navale Fincantieri e lo "Scoglio del Trave";

b) spiaggia compresa nei Comuni di Ancona e Sirolo delimitata a nord dalla perpendicolare a mare della Chiesetta di S. Maria di Portonovo e a sud dalla "Spiaggia dei sassi neri" . [...]

ART. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 E' vietata la balneazione:

a) nelle acque dei porti, degli approdi, dei punti d'ormeggio (passerelle, pontili e/o gavitelli destinati all'ormeggio autorizzato) e delle darsene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro imboccature, dalle strutture portuali e dalle opere foranee ed in tutte le zone destinate o interessate dal normale transito di unità navali, salvo che non sia diversamente stabilito da eventuali specifiche Ordinanze di disciplina degli ormeggi e degli accosti emanate dalla competente Autorità;

b) nel porto di Ancona, [...];

c) all'interno dei corridoi di lancio, [...];

d) nelle foci, nei canali e nei corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;

e) nelle immediate adiacenze di barriere soffolte ed opere poste a difesa della costa, nonché di condotte, di scolmatori e/o di tubazioni opportunamente segnalate dagli enti competenti e/o dai concessionari/gestori delle stesse;

f) a meno di 200 metri dalle navi alla fonda o in rada portuale;

g) nelle zone di mare temporaneamente o permanentemente dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità;

h) negli specchi acquei, fino a distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia, antistanti tratti di costa totalmente interdetti dalle Autorità competenti, a tutela della pubblica incolumità per rischi di dissesto idrogeologico. Il divieto vige per ogni uso marittimo dello specchio acqueo interessato e per tutta la durata del provvedimento interdittivo, salvo non diversamente e più specificatamente disciplinato.



**DIVERTITI CON CHI VUOI,
NAVIGA DOVE PUOI ...
IN SICUREZZA**



Estratto delle Ordinanze vigenti che identificano le aree soggette a divieto di Balneazione, Attracco, Ormeggio e Navigazione lungo la costa del Comune di Ancona afferente alle pendici del Monte Conero



Comune di Ancona
Ordinanza n.41/2019 del 17-05-2019 [...] 2.
[...] divieto di accesso e di stazionamento a
qualsiasi titolo nei seguenti tratti di costa [...]:

a) zona "A" – tratto compreso tra lo "stabilimento Fincantieri" (escluso) e la grotta n. 7 (esclusa) situata sul litorale con accesso dal sentiero di via Panoramica (c.d. "sentiero della Grotta Azzurra", costa sottostante il Monte Cardeto);

b) zona "B" - tratto compreso tra il costone roccioso laterale alle due grotte isolate poste sul fondo dell'insenatura ubicata a sud-est dell'arrivo in battigia del sentiero proveniente da via Panoramica (c.d. "sentiero della Grotta Azzurra") e la grotta n. 96 (esclusa) situata sul litorale del Passetto a circa 400 metri a nord-ovest dell'ascensore;

c) zona "C" - tratto compreso tra lo stabilimento "ex A.N.M.I." (seconda palafitta ubicata a circa 60 metri a sud-est della scalinata del Passetto) e la grotta n. 104 (esclusa) posta sul litorale sottostante la piscina comunale del Passetto;

d) zona "D" - tratto compreso tra la grotta n. 54 (esclusa) posta sul litorale sottostante la piscina comunale del Passetto e la perpendicolare al mare individuata sulla spiaggia di Mezzavalle a 674 metri a nord-ovest dell'arrivo sul litorale del sentiero escursionistico Mezzavalle "sud";

e) zona "E" - tratto compreso tra la perpendicolare al mare individuata sulla spiaggia di Mezzavalle a 360 metri a sud-est dell'arrivo sul litorale del sentiero escursionistico Mezzavalle "sud" e la perpendicolare al mare individuata sulla spiaggia di Portonovo a 170 metri a nord-ovest del manufatto noto come "Bar Ramona";

f) zona "F" - tratto compreso compreso tra lo spigolo sud-est del complesso edilizio denominato "Le Terrazze" (adiacenze Hotel Fortino Napoleonico) ed il primo manufatto esistente in direzione sud-est (direzione Torre Clementina);

g) zona "G" - tratto compreso tra la perpendicolare al mare dalla Chiesa di Santa Maria di Portonovo (termine del piastrello di cemento in direzione sud-est) e lo "scoglio della Vela" (limite del territorio comunale).

"In forza delle Ordinanze della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Ancona, n.36/2023 (art.2, c.2, lett.g) e n.21/2025 (art.3, c.1, lett.h), nelle aree, interdette per pericolo di dissesto idrogeologico, sono vietate la balneazione e l'esercizio delle attività nautiche di qualsiasi genere, fino ad una distanza non inferiore ai 100 mt dalla battigia; oltre tale limite il bagnante ha obbligo di segnalarsi con galleggiante.